



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ENRICO FERMI "

P.zza Medaglie d'Oro –Ozieri (SS) C.F. 81000270900–C.M. SSIS01600P www.itozieri.gov.it Tel. 079787922-Fax 079783303

Sede centrale: Istituto Tecnico Tecnologico (Agrario, Informatico, Costruzioni) e Economico (AFM)

SSIS01600P@ISTRUZIONE.IT SSIS01600P@PEC.ISTRUZIONE.IT Sedi associate:

Istituto Tecnico Economico (AFM Esabac) Via Gronchi 07020 Buddusò (OT) Tel. 079715058

Istituto Tecnico Economico (AFM e Turistico) - Via Aldo Moro Bono (SS) Tel.079791179

I.P.AA.-"F. COCCO ORTU"- Via Aldo Moro Bono (SS) Tel.079791179 con Corso Serale(Tel. 079791200)

Istituto Tecnico Economico (AFM e Turistico) con Corso Serale-Via Don A. Manunta 07047 Thiesi Tel.079886106-Fax 079885303

I. P. AGR. E AMBIENTE - Località Sas Palazzinas 07012 Bonorva (SS) Tel. 3495029017

Ai Docenti;
Ai Referenti-Coordinatori delle Sez.Ass. e
delle Succursali
Alle studentesse, agli studenti
A tutto il personale in servizio nell'Istituto
Alla Direttrice SGA,
All'albo d'Istituto
Al sito web d'Istituto
Sedi di Ozieri, Bono, Buddusò, Buddusò

Thiesi, 21, settembre 2019

Prot. n°8752

Determina n°1

Oggetto: Individuazione dei locali e degli ambienti scolastici interni ed esterni sottoposti al divieto di fumo (L.n°584/75).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto la Legge 11 novembre 1975 n°584/75;

la Legge n°448 del 28 dicembre 2001 –Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

Vista Pluriennale dello Stato –art.52 comma 20 (aumento delle sanzioni per la violazione del Divieto di fumo previste dalla Legge n°584/1975);

Visto il Decreto Legge 3 marzo 2003, n°32 –Disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti Nel settore sanitario, art.6:Ulteriore aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di Fumo previste dall'art. 7 Legge n°584/1975;

VVV -il divieto di fumo nei locali della Pubblica Amministrazione o dei gestori dei servizi Pubblici;

-la Circolare 28 marzo 2001 n°4 –Ministero Sanità- "Interpretazione ed applicazione delle Leggi vigenti in materia di divieto di fumo";

-la Legge 16 gennaio 2003 n°3 gazzetta Ufficiale n°15 del 20 gennaio 2003 (art.51 tutela defumatori) –Disposizioni ordinamentali in materia di Pubblica amministrazione);

-il DDL, 26 luglio 2013;

-il D.Lg n°104 del 12 settembre 2013;

-l'Accordo Stato Regioni del 16/12/2004;

Determina

che il divieto di fumo sia esteso in tutti i locali interni dell'istituzione scolastica e anche all'aperto nelle **aree esterne di competenza dell'istituto come i cortili, le scale anti incendio, gli ingressi e le scale, gli ascensori, le serre, le autorimesse, i depositi e ogni altro ambiente collegato alle aziende.**

I contravventori incorreranno nelle sanzioni previste dalla norme vigenti e dal Regolamento d'Istituto ovvero nel pagamento di multe il cui ammontare è stabilito secondo un minimo di 27,5 fino a un massimo di 275,00 euro (L. n°584/1975 art.7 e L.n°689/1991 come modif. dall'art.96 d.Lgs.n°507/1999) che sarà raddoppiato (da 55,00 a 550,00 euro) in caso di infrazione compiuta dinanzi a donne in stato di gravidanza, neonati e minori fino a dodici anni. Tutto il personale dell'Istituto che disattenda il presente divieto, oltre ad incorrere nelle penalità appena richiamate, potrà anche subire un procedimento disciplinare. Coloro che pur preposti alla vigilanza sul prescritto divieto non ne facciano rispettare le disposizioni o omettano di curare l'applicazione della legge, saranno soggetti alle sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 220,00 a un massimo di 2200,00 euro.

Le contestazioni dovranno essere elevate e verbalizzate attraverso gli appositi moduli. In ottemperanza dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/2004, p.10, citato in premessa, <<il pagamento delle sanzioni amministrative, nel caso di infrazione al divieto di fumare inflitte dai responsabili preposti>>, poiché è fatto divieto al personale dell'Istituto la riscossione diretta, <<è effettuato:-in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131 T, e indicando la causale del versamento ("Infrazione al divieto di fumo", IIS "E.Fermi" Ozieri) ed il codice ufficio;-direttamente presso la Tesoreria provinciale competente per territorio o presso gli uffici postali tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio>>, indicando sempre la causale del versamento. Qualora i responsabili preposti all'applicazione del divieto non ricevano riscontro, entro 60 giorni dalla notifica della contestazione, dell'avvenuto pagamento della sanzione, hanno l'obbligo di indirizzare un rapporto nel merito, corredato dalle verbalizzazioni delle notifiche, alla Prefettura (L.n°689/1991).Una copia del detto rapporto andrà indirizzata alla Dirigenza dell'Istituto.

Il Dirigente Scolastico, ai fini di adempiere al sopra citato Accordo Stato Regioni del 16/12/2004 p.2.3, provvederà a nominare con proprio << atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto accertare e contestare le infrazioni>>.

La DSGA predisporrà per l'acquisto dei cartelli di divieto completi delle suddette indicazioni>> da predisporre << nei locali in cui vige il divieto>>, Acc. Stato Regioni,cit.,p.2.3.

Infine i referenti-coordinatori delle sezioni associate e delle succursali dovranno aver cura che i collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici affiggano copia della presente Determina in maniera da renderla leggibile a studenti, docenti, personale e all'utenza tutta nei locali e negli spazi richiamati più sopra.

Il Dirigente Scolastico
prof. Antonio Ruzzu

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.lgs. 39/93